

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS

presentate il 14 novembre 2002 ¹

1. Nel caso in esame la Commissione chiede [alla Corte], ai sensi dell'art. 226 CE, una dichiarazione succinta che, a mio parere, più esattamente concerne due questioni distinte benché correlate.

applicazione di alcune disposizioni della sua normativa, segnatamente degli artt. 85, n. 2, della legge sui brevetti del 20 luglio 1992 nonché 19 e 20 della legge del 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso a determinate professioni. Tale omessa indicazione — sostiene la Commissione — costituisce una violazione dell'art. 10 CE.

2. Con la prima censura la Commissione ha contestato innanzi tutto l'obbligo imposto dalla legislazione lussemburghese ai mandatarî in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di essere domiciliati nel territorio lussemburghese ovvero, in mancanza, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato. Secondo la Commissione, tale obbligo era contrario all'art. 49 CE.

3. La seconda censura verte sull'omissione di informazioni da parte del Granducato di Lussemburgo circa le modalità esatte di

4. Quanto alla prima censura, il governo lussemburghese invocava a propria difesa taluni recenti emendamenti legislativi, in seguito ai quali la Commissione ha sottoscritto nella sua replica il petitum. Essa chiede ora [alla Corte] di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto l'obbligo per i mandatarî in materia

1 — Lingua processuale: l'inglese.

di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 49 CE.

burgo non ha esaminato specificamente la censura di quest'ultima secondo la quale il combinato disposto delle principali norme della legislazione lussemburghese del 1992 e del 1988 non è chiaro e lo stesso Granducato ha ommesso di fornire le necessarie delucidazioni.

5. Il Granducato di Lussemburgo ha effettivamente riconosciuto la fondatezza di tale motivo della Commissione. Nel controriscorso esso adduce che nella parte qui rilevante dell'emendamento permaneva l'obbligo di un domicilio attuale nel Granducato di Lussemburgo («avec domicile réel au Grand-Duché de Luxembourg») («con domicilio effettivo nel Granducato di Lussemburgo») e che tale «errore» sarà corretto in due progetti di legge in via di definizione.

8. Risulta dalla giurisprudenza [della Corte] che, ai sensi dell'art. 10 CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare lealmente con la Commissione che agisce in applicazione dell'art. 226 CE e di fornirle tutte le informazioni che essa loro richiama all'uopo². Il Granducato di Lussemburgo, invece, non ha risposto né alla lettera di diffida integrativa della Commissione precedente all'invio del parere motivato, né al parere motivato medesimo, e neppure ha fornito spiegazioni sulla legislazione nell'ambito del presente procedimento.

6. Di conseguenza la Corte dovrebbe constatare l'inadempimento contestato dalla Commissione con la prima censura, come emendata nella replica.

9. Ne consegue che anche il secondo motivo della Commissione dev'essere accolto.

7. Quanto al secondo motivo dedotto dalla Commissione, il Granducato di Lussem-

2 — V., per esempio, la sentenza 11 dicembre 1985 nella causa 192/84, Commissione/Grecia (Racc. pag. 3967, punto 19).

Conclusioni

10. Propongo pertanto che la Corte:

- 1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto l'obbligo per i mandatarî in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato nel proprio territorio, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 49 CE;
- 2) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo ommesso di fornire informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge del 20 luglio 1992 nonché 19 e 20 della legge del 28 dicembre 1988, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 10 CE;
- 3) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.